

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 20/05/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di controllo eseguito in data 27.4.2010 da funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Como è stato contestato al "Circolo Ippico Le Ghiande" - Associazione Sportiva dilettantistica con sede in Carità - violazione dell'art. 148, comma 8, lett. f) del DPR 917/1986 per non essere stata inserita nello Statuto di detta associazione la clausola riguardante la "non intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità della stessa".

Di conseguenza è stata contestata l'omissione delle scritture contabili obbligatorie previste per le attività commerciali; l'omissione della presentazione della dichiarazione 2007 ai fini IRES, IRAP ed IVA; l'omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili.

Avverso il relativo avviso di accertamento il predetto Ente, rappresentato e difeso come in atti, si oppone con ricorso tempestivamente proposto eccependo, in primo luogo, violazione e falsa applicazione dell'art. 90 della Legge 289/2002 con riferimento all'art. 148 del TUIR, all'art. 2 della Legge 389/91 ed all'art. 9 del DPR 544/1999

A tale proposito, sostiene che la norma di riferimento per valutare la congruità degli statuti sociali delle associazioni sportive dilettantistiche è quella contenuta nell'art. 90 della legge 289/2002, successiva a quella cui fa riferimento l'art. 148 del TUIR 917/1986, e che lo stesso ha assolto ai doveri previsti dal combinato disposto di tali articoli, rendendo l'atto impugnato viziato per falsa applicazione delle predette norme.

Eccepisce poi assoluta carenza del presupposto di imposizione così come ipotizzato dai verificatori, secondo i quali la mancata indicazione dello statuto della non intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa fanno venir meno la natura sportiva dilettantistica del Circolo ippico.

A tale proposito, fa presente in primo luogo che l'art. 6 dello Statuto dell'Associazione prevede espressamente l'intrasmissibilità della quota associativa anche se usa un'espressione diversa da quella letteralmente prevista dal legislatore.

Inoltre, il requisito di cui si discute deve ritenersi abrogato, limitatamente alle società ed alle associazioni sportive, per effetto della nuova norma introdotta dall'art. 90 predetto che ha regolamentato ex novo la materia e la presenza o meno di tale clausola è fatto giuridicamente irrilevante.

Infine, sostiene che lo speciale regime relativo ai requisiti dello Statuto delle Associazioni Sportive, contenuto nell'art. 90 della Legge 289/2002, deroga la disciplina generale prevista dall'art. 148 del TUIR 917/86 per quanto riguarda gli enti non commerciali, purché siano conformi ai requisiti formali previsti dallo stesso art. 90, come nella fattispecie.

In via subordinata, chiede la non applicazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. LGS. 472/1997 in considerazione dell'incertezza interpretativa della norma e della buona fede del contribuente.

Dopo avere chiesto la sospensione dell'atto impugnato, peraltro accolta con decreto n. 42/05/11 in data 7.7.2411, conclude con la richiesta di annullamento dell'accertamento e, in subordine, con l'annullamento delle sanzioni e con vittoria di spese e onorari.

L'Agenzia delle Entrate, dopo avere ampiamente illustrato l'exkursus legislativo in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sostiene che l'art. 148 del TUIR disciplina, ai fini fiscali, gli enti di tipo associativo prevedendo un regime fiscale agevolato ove si rilevi la non commercialità dell'attività ed individua quali devono essere i requisiti che l'associazione deve possedere per godere del regime agevolato.

Nella fattispecie, rilevato che il Circolo sportivo "Le Ghiande" ha omissis di indicare nello statuto la clausola sulla intrasmissibilità e rivalutazione della quota sociale, ne consegue che viene meno l'applicabilità del regime agevolato.

In relazione poi all'eccepita carenza del presupposto impositivo per insussistente violazione dell'art. 148 TUIR, sostiene invece che la ratio per cui il legislatore ha inteso inserire la clausola della intrasmissibilità della quota e il divieto di rivalutabilità della stessa consiste nel garantire l'effettiva partecipazione dell'associato al raggiungimento dell'oggetto associativo.

Peraltro è lo stesso ricorrente, per mezzo del proprio consulente, ad avere confermato che la clausola di cui trattasi è stata inserita nello statuto a seguito di suggerimenti della Federazione Sport Equestri, con ciò confermando la legittimità della pretesa erariale.

Dopo avere poi sollevato eccezione in merito alla richiesta di non debenza delle sanzioni per incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma, conclude con la richiesta di reiezione del ricorso e con la condanna alle spese.

All'udienza pubblica di discussione i difensori delle parti hanno insistito sui rispettivi motivi. Esaminati gli atti, la Commissione osserva che la motivazione dell'Agenzia delle Entrate, secondo la quale la mancata indicazione dello Statuto della non in trasmissibilità delle quote sociali e la non rivalutabilità delle stesse fanno venir meno la natura dilettantistica sportiva del Circolo Ippico, non può essere condivisa.

Infatti, a prescindere dalla considerazione che lo Statuto dell'Ente, all'art. 6, prevede l'intrasmissibilità della quota sociale, pur usando una espressione diversa da quella letterale prevista dalla legge, resta il fatto che l'art. 90 della Legge 289/2002, in quanto successivo all'art. 149 del TUIR 917/1986, ha derogato la disciplina riguardante gli enti non commerciali, rendendo l'inserimento della predetta clausola sulla intrasmissibilità della quota sociale una questione del tutto formale e comunque irrilevante giuridicamente e tale da non costituire motivo per denegare la particolare agevolazione.

La Commissione non ritiene poi che l'inserimento nello statuto dell'ente della clausola più volte ripetuta consiste nel garantire l'effettiva partecipazione dell'associato al raggiungimento dell'oggetto sociale, raggiungimento dello scopo sociale che può verificarsi anche senza la presenza della predetta clausola.

In conclusione, la Commissione ritiene fondata le motivazioni addotte dal ricorrente, per cui accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi € 400,00.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Amministrazione finanziaria resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 400,00.